

Martedì 8 ottobre 2013

P7\_TA(2013)0393

## **Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili — Italia**

**Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, presentata dall'Italia) (COM(2013)0469 — C7-0207/2013 — 2013/2139(BUD))**

(2016/C 181/22)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0469 — C7-0207/2013),
  - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup> ((All) del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
  - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) <sup>(2)</sup>,
  - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale (All) del 17 maggio 2006,
  - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0292/2013),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato per le domande presentate dal 1<sup>o</sup> maggio 2009 al 31 dicembre 2011 al fine di offrire un sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'All del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Martedì 8 ottobre 2013

D. considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di 1 030 licenziamenti effettuati dalla società De Tomaso Automobili S.p.A. durante il periodo di riferimento dal 5 luglio 2012 al 28 agosto 2012, con 1 010 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;

E. considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1. concorda con la Commissione sul fatto che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale regolamento;

2. rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 5 novembre 2012 e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 28 giugno 2013; si compiace della relativa rapidità della procedura di valutazione, durata 7 mesi;

3. rileva che i 1 030 licenziamenti presso il produttore automobilistico italiano De Tomaso Automobili S.p.A. sono stati causati da cambiamenti nei modelli geografici di consumo; osserva che la rapida crescita dei mercati asiatici, di cui i produttori dell'Unione non sono pienamente in grado di beneficiare dato che tradizionalmente si collocano meno bene su quei mercati rispetto ad altri, contestualmente alla stretta del credito che ha seguito la crisi economica e finanziaria, ha imposto oneri supplementari all'azienda, che non è stata in grado di trovare una soluzione redditizia ed è stata messa in liquidazione nell'aprile 2012;

4. sottolinea che la Commissione ha già riconosciuto l'impatto della crisi economica e finanziaria sul settore automobilistico e che tale settore ha presentato il maggior numero di domande di sostegno a titolo del FEG (16), sette delle quali riconducibili alla globalizzazione degli scambi<sup>(1)</sup>;

5. invita le autorità italiane a sfruttare in tutte le sue potenzialità il sostegno a titolo del FEG e a incoraggiare il massimo numero possibile di lavoratori a partecipare alle misure; ricorda che i primi interventi del FEG in Italia sono stati compromessi da un tasso di esecuzione del bilancio relativamente modesto, dovuto principalmente ai bassi livelli di partecipazione;

6. sottolinea che i licenziamenti nell'impresa De Tomaso Automobili interessano il Piemonte e la Toscana, e in particolare le province di Torino e Livorno, dove erano collocati gli impianti di produzione dell'azienda;

7. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità italiane abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure personalizzate già il 15 gennaio 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

8. osserva che i licenziamenti sono stati coperti dalla cassa integrazione guadagni (CIG), una rete di sicurezza sociale italiana che ha erogato benefici finanziari ai lavoratori come compensazione della retribuzione; rileva tuttavia che le autorità italiane hanno chiesto il sostegno del FEG per finanziare indennità di sussistenza supplementari rispetto alle prestazioni di sicurezza sociale normalmente previste per i disoccupati dalla legislazione italiana sul lavoro;

9. ricorda che in futuro gli aiuti del FEG dovrebbero essere destinati principalmente alla formazione e alla ricerca di posti di lavoro, nonché ai programmi di orientamento professionale; rileva che il contributo finanziario del Fondo alle indennità dovrebbe sempre essere di natura complementare e parallela rispetto a quanto previsto dal diritto nazionale o dai contratti collettivi per i lavoratori licenziati; ricorda in questo contesto la conclusione cui è giunta la Corte dei conti nella relazione speciale n. 7/2013 sul FEG, secondo la quale «un terzo dei fondi del FEG compensa i regimi nazionali di sostegno al reddito dei lavoratori, senza alcun valore aggiunto UE», nonché la raccomandazione che invita a limitare tali misure in futuro;

<sup>(1)</sup> EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (il caso oggetto della presente proposta di decisione), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007) 0415.

**Martedì 8 ottobre 2013**

10. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da co-finanziare comprende misure per il reinserimento di 1 010 lavoratori nel mondo del lavoro, quali l'orientamento professionale, il supporto per la ricollocazione professionale e l'assistenza nella ricerca di un impiego, la formazione, la riqualificazione e la formazione professionale, provvedimenti miranti a favorire la costituzione di imprese, il contributo alle imprese appena costituite, gli incentivi all'assunzione, l'indennità per la ricerca di un impiego, i contributi per spese straordinarie, ad esempio per l'assistenza a persone non autosufficienti e per le spese di pendolarismo;

11. si compiace del fatto che le parti sociali — in particolare le organizzazioni sindacali a livello locale — siano state consultate in merito alla progettazione delle misure del pacchetto coordinato FEG; osserva che durante le varie fasi dell'attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini nonché il principio di non discriminazione;

12. plaude al fatto che le parti sociali siano state consultate in merito alla definizione del pacchetto e che l'attuazione di quest'ultimo sarà monitorata da un comitato direttivo;

13. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale di un lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

14. invita gli Stati membri a includere nelle future domande le seguenti informazioni sulle misure di formazione che il FEG dovrebbe finanziare: tipologia della formazione fornita e indicazione dei settori in cui è fornita la formazione, specificando se l'offerta risponde alle necessità previste in termini di competenze nella regione/località e se è conforme alle prospettive economiche della regione negli anni a venire;

15. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti e garantire che non si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

16. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali all'interno del nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014–2020) e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

17. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori;

18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19. si compiace dell'accordo raggiunto in seno al Consiglio in merito alla reintroduzione, nel regolamento FEG per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre che a quelli che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio mondiale;

Martedì 8 ottobre 2013

20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

---

#### ALLEGATO

#### DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, presentata dall'Italia)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2013/514/UE.)*

---

P7\_TA(2013)0397

#### **Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM(2012)0134 — C7-0083/2012 — 2012/0065 (COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2016/C 181/23)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0134),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0083/2012),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 11 luglio 2012 <sup>(1)</sup>,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

---

<sup>(1)</sup> GU C 299 del 4.10.2012, pag. 153.